



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI CIMITERI COMUNALI.

Allegato sub n.1 alla Delibera C.C. n.64 del 19/5/1992, che sostituisce allegato sub lett.a alla delibera C.C. n.152 del 16/10/1991.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16/10/1991 n.152 e controllata senza rilievi dalla sezione Autonoma di Forlì del Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 08/06/1992 atto n.3094, a seguito chiarimenti forniti con delibera consiliare n.64 del 19/05/1992 e successivamente modificato ed integrato con le seguenti delibere:

- C.C. n. 64 del 19/05/1992
- C.C. n. 125 del 30/11/1993
- C.C. n. 130 del 15/11/1996
- C.C. n. 98 del 10/12/1999
- C.C. n. 89 del 28/09/2001
- C.C. n. del 23/07/2004



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

Reg. di P.M = Regolamento di Polizia Mortuaria -D.P.R 10/09/1990, n. 285;

T.U.LL.SS. = Testo unico delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934, n. 1265;

S.C. = Servizi Cimiteriali



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

COMPETENZE

Il presente Regolamento è compilato in conformità del T.U.LL.SS., del Reg. P.M..

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri comunali spettano al Sindaco.

Il Sindaco esercita poteri di vigilanza e di controllo, a norma delle vigenti leggi, sui cimiteri privati e su eventuali sepolture private fuori dai cimiteri.

In relazione alle norme di Legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini.

L'organo preposto dall'U. S. L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

L'Ufficio Tecnico, organo operativo, controlla, vigila, organizza l'attività dei Servizi Cimiteriali in base alle leggi, regolamenti e disposizioni degli organi superiori.

ART. 2

RESPONSABILITA'

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero, siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose ecc...., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione di questi (scale, ecc.)

ART. 3

ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL TRASPORTO ED AL SEPPELLIMENTO

Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte o del ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ecc. , così come previsto dal Reg. di P.M..



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

TITOLO II

CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE

ART. 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dal Reg. P.M..

Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento salme, resti e ceneri ed altre operazioni riguardanti le salme - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Reg. di P.M..

ART. 5

AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite , senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti, i feti delle persone sopra indicate e con le stesse modalità.

ART. 6

AMMISSIONE NEI CIMITERI DI FRAZIONE



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

Nei cimiteri delle frazioni, sono accolte le salme delle persone aventi in vita residenza nei rispettivi territori o che abbiano diritti in una sepoltura sia di famiglia sia individuale.

Compatibilmente con la disponibilità delle sepolture, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare il seppellimento nei cimiteri di frazione di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia.

ART. 7

CIPPO E LAPIDE SU FOSSE NEL CAMPO COMUNE

Le sepolture per le inumazioni devono essere eseguite nelle apposite aree secondo quanto stabilito nel Reg. di P.M..

Ogni fossa dei campi comuni per le inumazioni deve essere contraddistinta da un cippo.

A richiesta il privato può collocare lapidi o monumentini con eventuale lastra orizzontale delle dimensioni massime di cm. 200 x 70 con spessore cm. 20 e verticale di cm. 110 x 70 con spessore di cm.15.

I materiali usati devono essere resistenti all'azione degli agenti atmosferici, recare un numero progressivo, indicare l'anno di seppellimento ed essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico.

Sul cippo o lapide o monumentini sarà poi collocata una targhetta di marmo recante il nome e cognome del defunto e la sua data di morte (sulla lapide tali dati possono essere anche incisi).

Sulla sepoltura in campo comune non è consentito porre altro oggetto che, riducendo la superficie esposta agli agenti atmosferici, possa in qualunque modo impedire o ritardare il normale periodo di mineralizzazione delle salme.

ART. 8

CAMERA MORTUARIA

Il Cimitero deve essere dotato di camera mortuaria per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono subito essere seppellite o di salme esumate od estumulate per varie esigenze.

ART. 9

TIPOLOGIA TOMBE PRIVATE

Le sepolture private possono consistere:

- a) in loculi per tumulazioni singole o abbinati, predisposti dal Comune in gallerie, portici, costruzioni a più piani, ecc. e costruiti sempre a norma del Reg. di P.M.;
- b) in tombe di famiglia a più posti predisposte dall'Amministrazione Comunale;



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

c) in cellette - ossari predisposte dal Comune per la custodia dei resti o ceneri ad uno o più posti;

d) in aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento;

e) in aree per l'inumazione privata.

Il piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione e la tipologia.

Il Comune si riserva di determinare disponibilità e possibilità di realizzazione delle suddette tipologie.

Per le nuove costruzioni da realizzarsi in tutti i cimiteri delle frazioni e per il costruendo gruppo XX° del Capoluogo è necessario che siano garantite misure minime di ingombro libero interno per tumulazioni di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza ml. 2,25, di larghezza ml. 0.80 e di altezza ml. 0,60.

ART. 10

SEPOLTURE DI FAMIGLIA PER INUMAZIONE

Nel caso che il Piano regolatore del Cimitero lo preveda, le sepolture di famiglia o collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso dette aree devono essere dotate di adeguato ossario.

A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

ART. 11

OSSARIO COMUNE

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni nei casi in cui all'art. 86, 5^a comma, del Reg. di P.M., per le quali gli interessati non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

TITOLO III

ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

ART. 12

ESUMAZIONE ORDINARIA

Le salme, nelle sepolture per inumazioni sono esumabili non prima della scadenza del periodo di 10 anni dalla data dell'inumazione in campo comune; nel caso d'inumazioni in campi privati non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze del reimpiego, dal Sindaco e non richiedono, speciali autorizzazioni.

ART. 13

AVVISO SCADENZA SEPOLTURE

Il Comune non è tenuto a comunicare con i singoli avvisi le scadenze di sepolture in campo di inumazione e quelle di sepolture in concessione a privati (loculi, tombe, ecc.); all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'avviso relativo alle esumazioni che saranno effettuate.

Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepolture private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata della stessa concessione.

Se, scaduta la concessione o il termine dell'inumazione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, l'Ufficio Tecnico disporrà per la raccolta degli eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva.

ART. 14

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria può essere eseguita, prima del termine ordinario della scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o su autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per il trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero o per la cremazione.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Medico igienista o di personale tecnico appositamente incaricato o alla presenza del custode del cimitero.

ART. 15

ESTUMULAZIONE

Le salme in sepoltura privata per tumulazione, si possono estumulare, in via ordinaria, allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

Le salme indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumulazione straordinaria, per il trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo, a condizione che il Medico igienista o personale tecnico appositamente incaricato, ne constati la perfetta tenuta del feretro e l'assenza di pregiudizi per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il Medico igienista o personale tecnico appositamente incaricato, dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione.

Art. 16

PERIODICITA' ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie:

- a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico igienista dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la sua salute pubblica.

ART. 17

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento del canone stabilito nel presente regolamento.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie di salme di cui non sia possibile risalire a parenti, sono eseguite a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ART. 18

RACCOLTA OSSA E MATERIALI

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte della salma, di indumenti, di oggetti, ad eccezione delle Autorità giudiziarie.

I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dall'Ufficio Tecnico dopo che questo li ha opportunamente catalogati e registrati.

Alla scadenza delle concessioni delle sepolture private le opere e i materiali, che non sono richiesti dagli aventi diritto, passano in disponibilità del Comune.

TITOLO IV

CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE – DIRITTI E OBBLIGHI

ART. 19

MODALITA' CONCESSIONE LOCULI

La sepoltura privata per singola salma (loculo) può essere concessa a persona in vita fino alla disponibilità dei loculi per tale scopo.

L'Amministrazione Comunale ne conserverà un numero congruo da concedersi solo a decesso della persona cui è destinata.

Dei loculi di cui al 2^a comma è possibile la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, e secondo la disponibilità degli stessi, nel caso di coppia di coniugi o di parenti stretti, al momento del decesso di uno dei due congiunti, quando il richiedente abbia superato almeno 60 anni d'età.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ART. 20

MODALITA' CONCESSIONE AREA

L'area per la costruzione di sepolture di famiglia o per collettività può concedersi in ogni tempo secondo la disponibilità del cimitero e subordinatamente alle previsioni del piano cimiteriale, a persona, ente, comunità ; può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto i rispettivi posti- sepoltura.

Una stessa persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da apposito atto scritto.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, ai posti.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

ART. 21

DURATA DELLE CONCESSIONI IN USO

La concessione in uso dei loculi ha la durata di 50 anni.

La concessione in uso di tombe di famiglia o di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per collettività ha la durata di 99 anni.

La concessione d'ossari ha la durata di 50 anni.

Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza da parte degli aventi diritto; detto rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

ART. 22

COSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA

Le concessioni di sepoltura da costruirsi a carico dei privati, impegnano il concessionario a costruire ed a sistemare definitivamente la sepoltura stessa entro un anno dalla data della concessione, pena la decadenza.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc....



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

In difetto di tali doveri il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione di cui all'articolo 23.

ART. 23

DECADENZA- REVOCA- ESTINZIONE

La concessione in uso può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando:

- 1) non risulti realizzata la sepoltura nel termine stabilito nel precedente art. 22;
- 2) la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo;
- 3) la sepoltura risulti vuota in seguito a traslazione delle salme e si verifichi un grave stato di necessità all'interno del cimitero.

La concessione in uso è soggetta a revoca secondo quanto stabilito dal Reg. di P.M. e dal

Successivo art. 34.

La concessione in uso è soggetta ad estinzione per soppressione del cimitero fatto salvo quanto disposto dal Reg. di P.M..

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione previo avviso agli interessati, se reperibili.

La decadenza nel caso di cui ai nn. 1) e 3) dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 25; nel caso di cui al n. 2 non dà luogo ad alcun rimborso.

ART. 24

SISTEMAZIONE DELLE SALME IN SEGUITO ALLA DECADENZA

Pronunciata alla decadenza, il Comune provvede all'esumazione o estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario comune.

ART. 25

RETROCESSIONE DI SEPOLTURE – RIMBORSI

Nel caso di retrocessione della sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una frazione del vigente prezzo al momento della rinuncia, dell'area o della sepoltura, secondo le seguenti modalità:

- 1) se la rinuncia avviene prima della stipula della concessione, saranno rimborsati i 9/10 del prezzo vigente fino al massimo del 90% del costo di concessione della sepoltura rinunciata;



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

2) se la rinuncia avviene nel primo biennio dalla data della concessione saranno rimborsati i 7/10 del prezzo vigente fino al massimo del 90% del costo di concessione della sepoltura rinunciata;

3) se la rinuncia avviene nei 5 anni successivi al biennio di cui sopra, saranno rimborsati i 5/10 del prezzo vigente fino al massimo del 90% del costo di concessione della sepoltura rinunciata;

4) se la rinuncia avviene dopo 7 anni dalla data della concessione saranno rimborsati i 3/10 del prezzo vigente fino al massimo del 90% del costo di concessione della sepoltura rinunciata.

Decorsi 40 anni dalla data del rilascio della concessione, non è previsto alcun rimborso.

Nel caso di loculi o tombe di famiglia realizzate dall'Amministrazione il prezzo sulla base del quale calcolare il rimborso, è riferito a quello relativo alla stessa tipologia (caratteristiche architettoniche e stessa fila).

Le sepolture retrocesse possono essere, su decisione discrezionale dell'Amministrazione, valutata la carenza di quelle a sua disposizione, conservate e riservate a decesso della persona cui è destinata.

“In caso di retrocessione di **concessione perpetua** per sepoltura privata, il Comune rimborsa i **3/10** del vigente prezzo di concessione cinquantennale o novantanovenale di sepoltura o area con simili caratteristiche. Il rimborso spetta al concessionario o agli aventi diritto previa domanda; nel caso che la richiesta sia fatta dagli aventi diritto è necessario allegare alla domanda atto notorio, con il quale si attesti il diritto e liberatorio nei confronti dell'Amministrazione.”

In caso di retrocessione di **concessione novantanovenale** per sepoltura privata il Comune rimborsa i **1,5/10** del vigente prezzo di concessione cinquantennale o novantanovenale di sepoltura o area con simile caratteristiche. Il rimborso spetta al concessionario o agli aventi diritto previa domanda; nel caso che la richiesta sia fatta dagli aventi diritto è necessario allegare alla domanda atto notorio, con il quale si attesti il diritto e liberatorio nei confronti dell'Amministrazione.”

ART. 26

AVENTI DIRITTO

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia, si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza “iure sanguinis” in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni disposte dallo stesso concessionario nell'atto di concessione o sul testamento.

A tali effetti, s'intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.

Nessun atto potrà essere contrario alla volontà ufficialmente espressa dal concessionario d'origine.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il concessionario d'origine può stabilire nell'atto di concessione in uso, particolari ampliamenti o restrizione di diritti alla sepoltura per chiunque.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ART. 27

DETERMINAZIONE DI SALME

Previa domanda del concessionario o dei suoi discendenti in linea retta, nel caso di sua scomparsa, potrà essere consentita in qualunque tempo la tumulazione nella tomba di famiglia, a condizione che vi siano ancora loculi disponibili, di determinate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di gratitudine, di parentela o affinità.

Tali concessioni dovranno essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 28

AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo. L'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di seppellimento.

Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione da parte di qualche avente diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione. Le controversie tra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salve diverse disposizioni del concessionario di origine, il diritto al seppellimento tra gli stessi titolari "iure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.

Nelle sepolture non possono essere accolte salme nel numero superiore ai loculi autorizzati, fatto eccezione per le cassetine di resti o ceneri.

ART. 29

AGGIORNAMENTO DEL DOMICILIO DEGLI AVENTI DIRITTO

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve comunicare il proprio indirizzo all'Ufficio contratti, che ne tiene nota nel fascicolo individuale.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ART. 30

DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

In conformità a quanto disposto dal regolamento di P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

È vietata, pertanto, la concessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ART. 31

ESTINZIONE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA

Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione, salvo quanto disposto al successivo art. 34 per le concessioni superiori ai 99 anni e quindi precedenti all'entrata in vigore del Reg. di P.M..

ART. 32

DIVISIONE POSTI – LOCULI

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, procedere alla divisione dei vari posti – loculi (se ciò non risulta dall'atto di concessione); ciò deve risultare da dichiarazione scritta e debitamente sottoscritta con firme autenticate.

ART. 33

FASCICOLI PER LE SEPOLTURE

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'Ufficio contratti, nel quale sono conservati i dati relativi alla concessione e alla costruzione delle opere.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ART. 34

SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' ANTERIORI AL NUOVO REGOLAMENTO DI P.M. DURATA E REVOCA.

Le sepolture di famiglia per collettività, anteriori al nuovo reg. di P.M., rilasciate con regolare atto di concessione, conservando la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del Regolamento generale e locale in vigore all'atto di concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, a mente di quanto stabilito dal Reg. di P.M., quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e non vi siano più aventi diritto, secondo quanto stabilito nel precedente art. 23, ove si verifichi una situazione d'insufficienza di aree edificabili e di sepolture all'interno del cimitero o in ogni altro caso in cui si ravvisi la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.

ART. 35

TRASFORMAZIONE DELLA CONCESSIONE DA PERPETUA A NOVANTANOVENNALE

Qualora sulle sepolture in concessione perpetua o in concessione superiore ai 99 anni, vengono effettuati lavori di ristrutturazione, la concessione si trasforma in novantanovenale a partire dalla data dell'avvenuta trasformazione.

TITOLO V

POLIZIA INTERNA AL CIMITERO – COSTRUZIONI

ART. 36

ORARI

Il cimitero del Capoluogo è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

La visita fuori orario è subordinata al permesso dall'Ufficio Tecnico Comunale, il quale fisserà anche le modalità per un regolare accesso e deflusso dei visitatori.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo per segnale acustico, mezza ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga nell'ora prescritta; al suono del predetto segnale non è consentito l'accesso ai visitatori.

Le tumulazioni e le inumazioni saranno eseguite per le salme giunte al Cimitero entro 60 minuti dal termine del servizio del necroforo per consentire la sistemazione del feretro.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

Oltre tale orario i feretri saranno posti in camera di deposito e tumulati o inumati nella mattina successiva.

ART. 37

DIVIETO D'INGRESSO

È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di dodici anni, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato d'ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni in contrasto, comunque, con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco per motivi d'ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART.38

RITI RELIGIOSI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Lo svolgimento e l'organizzazione dei suddetti riti sono a carico del richiedente.

ART. 39

CIRCOLAZIONE VEICOLI

Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del Cimitero. Per motivi di salute può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo idoneo previa certificazione medica vistata dall'U.S.L..

Parimenti l'Ufficio Tecnico può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese che devono eseguire lavori all'interno del Cimitero.

L'Ufficio Tecnico Comunale, nei casi suesposti, fissa i percorsi le modalità e gli orari per l'accesso.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ART. 40

DIVIETI SPECIALI

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, accedere e sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;

b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti per la sacralità del luogo;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;

d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;

e) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, anche di ornamentazione alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nel Cimitero sempre previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;

f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.;

g) fotografare all'interno del Cimitero senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;

h) eseguire qualsiasi lavoro all'interno del Cimitero senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente;

i) assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

ART. 41

PROGETTO-COSTRUZIONE DELLE OPERE-TERMINI-LIMITI DI IMPIEGO DELLE AREE

La concessione di area per la costruzione di tomba, cappella, edicola, monumento, ecc., impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza della concessione stessa, entro 12 mesi dalla data della concessione.

Il progetto dovrà essere approvato a norma del Reg. di P.M., previo conforme parere del medico igienista e della Commissione edilizia. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. L'Ufficio Tecnico Comunale indicherà il numero dei loculi realizzabili, l'altezza massima e minima delle costruzioni ed ogni altra prescrizione che riterrà utile ai fini di un'adeguata realizzazione nel rispetto del decoro del Cimitero e delle norme vigenti.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e d'eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ART. 42

DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Il concessionario di sepolture di famiglia e dei suoi discendenti sono tenuti a provvedere ,per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;a rimuovere eventuali abusi.

Il titolare, o i suoi discendenti, di concessione di sepoltura singola o abbinata(loculi) è tenuto per tutto il periodo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della lapide e delle opere di sostegno e ad eseguire, se richiesto dall'Amministrazione, la sua sostituzione per ragioni di decoro, di sicurezza.

In caso di inottemperanza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandole all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Risultando e permanendo lo stato di abbandono e d'incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza di cui all'art. 23 del Regolamento Comunale vigente.

ART. 43

COSTRUZIONE SEPOLTURE PRIVATE

I progetti per la costruzione delle sepolture private devono essere approvati in base a quanto previsto dal Reg. di P.M. e dalle norme edilizie generali e speciali.

Le opere devono rispettare il più possibile, nella loro conformazione estetica, il contesto del luogo.

Ogni progetto dovrà recare il nulla osta dell'Ufficio Tecnico.

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ART. 44

ORNAMENTI ED EPIGRAFI- MANUTENZIONE

Sulle sepolture possono essere poste epigrafi, lapidi, croci, ricordi, simboli ecc..., secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dagli uffici competenti.

La facoltà di chiedere il collocamento di tali opere spetta al concessionario, o, in sua mancanza, ai suoi congiunti più prossimi.

Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc..., avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico.

ART. 45

RICORDI FUNEBRI

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, il concessionario ha la facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare le esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc....

In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo nell'iscrizione tali circostanze.

ART. 46

IMPRESE DI COSTRUZION, PERMESSI

Per l'esecuzione di opere – nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni – che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

Il Comune ha la facoltà di concedere ad una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno del Cimitero.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ART. 47

OCCUPAZIONE SUOLO PER LAVORI E MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe private l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal personale del Cimitero e recintarlo a regola d'arte.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno, e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

ART. 48

INTRODUZIONE O DEPOSITO DI MATERIALI

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art. 39, la sosta deve essere contenuta nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nello spazio recintato o in spazi autorizzati dall'Ufficio Tecnico.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

Per esigenze di servizio l'Ufficio Tecnico può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.

Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc...

L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'Ottavario per la commemorazione dei defunti e in altre particolari giornate (festività, funerali speciali, ecc.) fissate dall'Ufficio Tecnico.

Detto Ufficio, riconosciute esigenze tecniche particolari, può autorizzare l'esecuzione di lavori anche nei periodi di sospensione di questi.

ART. 49

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, SOSPENSIONE DEI LAVORI

In occasione della commemorazione dei defunti, di anno in anno, l'Ufficio Tecnico fisserà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.

Le Imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal Cimitero.

Ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ART. 50

VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE DELLE OPERE

L'Ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti da parte del Sindaco.

ART. 51

PRESCRIZIONI PER L'USO DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Nel caso di realizzazione di nuovi reparti e tombe all'interno del Cimitero, o di sistemazione di tombe già esistenti, l'Ufficio Tecnico Comunale si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalità delle operazioni di tumulazione o d'inumazione e di manutenzione delle opere.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 52

SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, sono punite con l'ammenda stabilita dal T.U.LL.SS. e successive modificazioni e dal Reg. di P.M.



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

ART. 53

ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento Comunale regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento precedente (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 20/03/1990, c.s.r. dal C.R.C. di Forlì nella seduta del 16/05/1990, con atto n.12140) ed in tutti gli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento Comunale di Igiene.

Restano acquisiti i diritti relativi alle concessioni in uso in base ai precedenti Reg. di P.M. e regolamenti e atti comunali.

Il presente Regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di legge.

ART.54

DISPOSIZIONI DA ALTRI REGOLAMENTI E LEGGI, TARIFFE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Igiene, nel Regolamento di Polizia Mortuaria- D.P.R. 10/09/1990, n.285- e nel T.U.LL.SS. 27/07/1934, n.1265 e successive modificazioni.

Inoltre le concessioni e retrocessioni di aree e le operazioni relative ai servizi interni ai Cimiteri, prestati a cura del Comune (tumulazioni, inumazioni private, estumulazioni, esumazioni straordinarie, diritti, ecc...) avvengono previo pagamento secondo le tariffe di seguito riportate:

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

Tumulazione	EURO 41,32
Inumazione	EURO 67,14
Esumazione e collocamento in ossario	EURO 134,28
Esumazione e collocamento in ossario comune	EURO 92,96



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

Estumulazione e collocamento in ossario	EURO 113,62
Estumulazione e collocamento in ossario comune	EURO 98,13
Collocamento in ossario	EURO 51,65
Estumulazione e collocamento nello stesso loculo	EURO 87,80
Trasferimento in altro loculo e/od ossario	EURO 72,30

vedi nuove tariffe¹

TARIFFE CONCESSIONI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA

Cimitero Capoluogo al mq.	EURO 1.136,21/mq
Cimitero Frazioni al mq	EURO 309,87/mq

Le tariffe per le concessioni e retrocessioni di altri tipi di sepolture sono determinate di volta in volta dalla Giunta Comunale in base al prezzo definitivo di costruzione delle stesse, oltre alle maggiorazioni quantificate per la quota relativa agli oneri di manutenzione.

Al momento della progettazione sarà determinata una tariffa provvisoria di concessione che potrà subire variazioni dovute ad eventuali costi imprevisti.

La tariffa delle sepolture disponibili in gruppi precedentemente costruiti viene automaticamente parificata a quelle dell'ultimo gruppo avente caratteristiche architettoniche simili.

La tariffa di concessione di sepolture aventi caratteristiche architettoniche diverse da quelle recentemente costruite è determinata nella misura del 70% di quest'ultime.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale revisionare, motivatamente, qualora se ne ponga la necessità, la tariffa di suddetti servizi e concessioni.

¹ Nuove tariffe approvate con deliberazione della G.C. n.140/2010

Tumulazione	EURO 100,00
Inumazione	EURO 120,00
Esumulazione e collocamento in ossario/loculo	EURO 200,00
Estumulazione e collocamento in ossario/loculo	EURO 200,00
Collocamento in ossario	EURO 100,00
Trasferimento in altro loculo e/od ossario	EURO 120,00



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Art.1 Competenze	Pag... 4
Art.2 Responsabilità	“ 5
Art.3 Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento	“ 6
TITOLO II – CIMITERI,SERVIZI,TIPOLOGIE,SEPOLTURE	7
Art.4 Disposizioni generali	.Pag... 8
Art.5 Ammissione nel cimitero	“ .9
Art.6 Ammissione nei cimiteri di frazione	“ 10
Art.7 Cippo e lapide su fosse nel campo comune	“ 11
Art.8 Camera mortuaria	“ 12
Art.9 Tipologia tombe private	“ 13
Art.10 Sepoltura di famiglia per inumazione	“ 14
Art.11 Ossario comune	“ 15
TITOLO III – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI	16
Art.12 Esumazione ordinaria	Pag 17
Art.13 Avviso scadenza sepolture	“ 18
Art.14 Esumazione straordinaria	“ 19
Art.15 Estumulazione	“ 20
Art.16 Periodicità esumazioni-estumulazioni	“ 21
Art.17 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	“ 22
Art 18 Raccolta ossa e materiali	“ 23
TITOLO IV - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE DIRITTI E OBBLIGHI	24
Art.19 Modalità concessione loculi	Pag 25
Art.20 Modalità concessione area	“ 26
Art.21 Durata delle concessioni in uso	“ 27
Art.22 Costruzione e manutenzione della sepoltura	“ 28
Art.23 Decadenza- revoca- estinzione	“ 29
Art.24 Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza	“ 30
Art.25 Retrocessione di sepolture – rimborsi	“ 31
Art.26 Aveni diritto	“ 32
Art.27 Determinazione di salme	“ 33
Art.28 Ammissione in sepoltura di famiglia per collettività	“ 34



Comune di Santa Sofia

Provincia di Forlì-Cesena

Art.29 Aggiornamento del domicilio degli aventi diritto	“	35
Art.30 Divieto di cessione dei diritti d'uso	“	36
Art.31 Estinzione dei membri della famiglia	“	37
Art.32 Divisione posti – loculi	“	38
Art.33 Fascicoli per le sepolture	“	39
Art.34 Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Regolamento Di P.M. Durata e revoca	“	40
Art.35 Trasformazione della concessione da perpetua a novantanovenale”		41

TITOLO V - POLIZIA INTERNA AL CIMITERO – COSTRUZIONI 42

Art.36 Orari	pag	43
Art.37 Divieto d'ingresso	“	44
Art.38 Riti religiosi	“	45
Art.39 Circolazione veicoli	“	46
Art.40 Divieti speciali	“	47
Art.41 Progetto- costruzioni delle opere- termini- limiti di impiego delle aree”		48
Art.42 Doveri in ordine di manutenzione	“	49
Art.43 Costruzioni sepolture private	“	50
Art.44 Ornamenti ed epigrafi – manutenzione	“	51
Art.45 Ricordi funebri	“	52
Art.46 Imprese di costruzioni, permessi	“	53
Art.47 Occupazione suolo per lavori e materiali di scavo	“	54
Art.48 Introduzione o deposito di materiali	“	55
Art.49 Commemorazione dei defunti, sospensione dei lavori	“	56
Art.50 Vigilanza sulla costruzione opere	“	57
Art.51 Prescrizioni per l'uso di materiali per la realizzazione di sepolture private		58

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE 59

Art.52 Sanzioni	pag	60
Art.53 Abrogazione precedenti disposizioni	“	61
Art.54 Disposizioni da altri regolamenti e leggi, tariffe	“	62